



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1194 DEL 17/07/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CENTRO MEDICO DS SPORT THERAPY S.N.C.
DI CHIUDUNO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN
CHIRURGIA PLASTICA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che il Centro medico Ds Sport Therapy s.n.c. di Chiuduno (BG), struttura sanitaria privata non accreditata, ha chiesto la disponibilità di questa azienda alla stipula di specifico accordo per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in chirurgia plastica da parte di dirigenti medici di questa azienda;

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Acquisito il parere del direttore del Dipartimento chirurgico e del direttore sanitario circa l'approvazione della convenzione;

Dato atto che il direttore della SC Chirurgia Plastica individuerà tra i dirigenti medici a rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso la propria struttura i professionisti che

svolgeranno l'attività in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità;

Precisato che:

- l'attività di consulenza specialistica sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per 4 accessi mensili con un impegno orario di circa 12 ore complessive;
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento, con validità dal 18 luglio 2025 al 17 luglio 2026;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di stipulare con il Centro medico DS Sport Therapy s.n.c. di Chiuduno specifico accordo per attività di consulenza specialistica, per l'arco temporale 18 luglio 2025 – 17 luglio 2026 con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato al presente provvedimento (allegato A);
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta società e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;
4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante (d'ora in poi "Azienda")

e

Ds Sport therapy s.n.c., con sede legale in Chiuduno (BG), Via degli Astronauti n. 2, con recapito di posta elettronica certificata dssporttherapy@legalmail.it, Partita IVA n. 03384210161, nella persona del sig. Fabio Spina, legale rappresentante (d'ora in poi "Titolare della convenzione")
"Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi definiti congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

a) il Titolare della convenzione:

- è una struttura sanitaria non accreditata che svolge tale attività in strutture idonee per le quali dichiara sotto la propria responsabilità sono in essere tutti i requisiti e le autorizzazioni di legge;

- nella propria sede sita in Chiuduno (BG), Via degli Astronauti n. 2, intende svolgere attività sanitaria a favore della propria utenza privata per la quale si rende necessaria la consulenza di un medico specialista in chirurgia plastica;

- con specifica richiesta all'Azienda ha manifestato la volontà di stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza sanitaria nella disciplina di chirurgia plastica a favore di utenti/clienti della propria struttura;

b) l'Azienda:

	2.1 L'Azienda si impegna a garantire la consulenza specialistica richiesta dal Titolare	
	della convenzione per assicurare prestazioni agli utenti dello stesso, per il tramite di	
	dirigenti medici in servizio presso l'Azienda con rapporto di lavoro esclusivo, che	
	hanno dato la propria disponibilità a operare in regime di consulenza ex art. 91 del	
	CCNL 23 gennaio 2024 dell'area sanità alle condizioni previste dalla presente	
	convenzione e in applicazione del regolamento citato in premessa.	
	2.2 L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito	
	orario dovuto all'Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio	
	presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà	
	programmata per 4 accessi al mese per un impegno orario complessivo di circa 12 ore	
	presso la sede indicata in premessa.	
	Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E	
	PAGAMENTO	
	3.1 Per l'attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà	
	all'Azienda:	
	- € 160,00 (centosessanta/00) per prima visita	
	- € 100,00 (cento/00) per visita di controllo	
	- € 75,00 (settantacinque/00) per medicazione ferita/rimozione punti	
	- € 100,00 (cento/00) per infiltrazione cheloide	
	- € 350,00 (trecentocinquanta/00) per asportazione radicale lesione cute	
	- € 500,00 (cinquecento/00) per rimozione piccola lesione cute in sede delicata	
	tenuto conto che tali corrispettivi sono comprensivi di: (a) compenso professionale di	
	competenza del professionista (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate	
	all'Azienda dalla normativa vigente) (b) quota percentuale a copertura dei costi	
	aziendali, gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto	
		<i>pag. 3 di 8</i>

		previsto dai regolamenti aziendali.	
	3.2.	Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni.	
	3.3.	Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell’IVA se dovuta.	
	3.4.	Il Titolare della convenzione trasmetterà alla SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità dell’Azienda (<i>pfc.fatturazionelp@asst-pg23.it</i>) con cadenza di norma mensile il prospetto degli accessi, delle ore e delle prestazioni erogate controfirmato dai dipendenti dell’Azienda relativi all’attività prestata, per consentirne la corretta fatturazione e l’eventuale verifica su tempi e modi di erogazione, oltre che la non interferenza con gli impegni presso l’Azienda.	
	3.5.	Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il codice destinatario: USAL8PV . Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche valide per la registrazione ai fini fiscali.	
	3.6.	Il Titolare della convenzione dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni dall’emissione.	
	3.7.	Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all’imposta di bollo della presente convenzione, di cui l’Azienda si fa carico per l’assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione.	
	3.8.	L’Azienda erogherà i compensi di competenza del professionista entro 40 (quaranta) giorni dall’effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della convenzione.	
	Art. 4 DURATA		
	4.1.	La presente convenzione ha validità dal 18 luglio 2025 e scadenza il 17 luglio 2026, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente	
			<i>pag. 4 di 8</i>

la proroga della presente convenzione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da
atto sottoscritto dalle Parti.

4.2. Il Titolare della convenzione si impegna a inoltrare all'Azienda l'eventuale richiesta di rinnovo della convenzione almeno 90 giorni prima della scadenza prevista al precedente punto. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'Azienda potrà non garantire il rinnovo della convezione stessa.

4.3. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima della scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono destinati.

5.3. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all'esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti.

5.4. Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza, a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” e sue successive modifiche e

integrazioni e dal Regolamento UE 679/2016.

5.5. Ai sensi del citato Regolamento UE 679/2016, il Titolare della convezione, in qualità di titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno all'Azienda, come previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso.

5.6. Il Titolare della convenzione si impegna, inoltre, a non assumere o conferire incarichi a dipendenti dell’Azienda che hanno esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – c.d. *pantouflage o revolving doors*).

5.7. L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti.

Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al professionista per l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà del Titolare della convenzione.

5.8. Il Titolare della convenzione garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto e, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare i dipendenti dell'Azienda.

5.9. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.

Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

6.1. La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto.

6.2. Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 7 CLAUSOLE VESSATORIE

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna

	Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono	
	applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.	
	Art. 8 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE,	
	IMPOSTA DI BOLLO	
	8.1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con	
	onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.	
	8.2. Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale	
	risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si	
	impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte	
	le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione,	
	comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione,	
	saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.	
	8.3. L’imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti	
	viene assolta virtualmente dall’Azienda in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al	
	momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri	
	imputati al Titolare della convenzione per un importo complessivo di € 32,00, atteso	
	che la presente convenzione si compone di n. 1 originale di 8 pagine.	
	Letto, approvato e sottoscritto digitalmente	
	Per l’Azienda	Per il Titolare della convenzione
	IL DIRETTORE GENERALE	IL LEGALE RAPPRESENTANTE
	dott. Francesco Locati	sig. Fabio Spina
	Dipartimento amministrativo	
	SC Affari generali	
	Il responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini	
	Pratica trattata da Nicola Carrara (tel. 035 267 4114)	
	Visto – procedere Direttore sanitario dott. Mauro Moreno	
		<i>pag. 8 di 8</i>

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1209/2025)

**Oggetto: CONVENZIONE CON IL CENTRO MEDICO DS SPORT THERAPY S.N.C. DI CHIUDUNO
PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA PLASTICA**

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 11/07/2025

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 ☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territorial e	importo imponibile	importo IVA	importo totale
X		€ 15.000,00 (stimato anno 2025)		€ 15.000,00 (stimato anno 2025)
X		€ 20.000,00 (stimato anno 2026)		€ 20.000,00 (stimato anno 2026)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- ☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☒ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato

Bergamo, 14/07/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub-autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 15.000,00 (stimato anno 2025)		€ 15.000,00 (stimato anno 2025)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 20.000,00 (stimato anno 2026)		€ 20.000,00 (stimato anno 2026)

Bergamo, 15/07/2025

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1209/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON IL CENTRO MEDICO DS SPORT THERAPY S.N.C. DI CHIUDUNO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA PLASTICA.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO :	Moreno Mauro
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO :	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
